

Sentenza n. 1446/2014 pubbl. il 30/10/2014

RG n. 3076/2010

Repert. n. 3919/2014 del 31/10/2014

N. R.G. 3076/2010

GIURE.IT



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3076/2010

tra

L. [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ATTORE

e

A. [REDACTED] L. C. [REDACTED]

BANCA [REDACTED]

CONVENUTI

BANCA [REDACTED] S.C.P.A.

TERZO CHIAMATO

BANCA [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

C. [REDACTED] I. [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE

INTERVENUTO

Oggi [REDACTED] ad ore [REDACTED] innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per L. [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per BANCA [REDACTED] S.C.P.A. l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per BANCA [REDACTED] S.C.P.A. l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per BANCA [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]



Per [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE Raperto [REDACTED] in sostituzione del [REDACTED] del 10/2014

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa come da note conclusive.

L'avv. [REDACTED] precisa come da note conclusive.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e produce nota spese.

L'avv. [REDACTED] precisa come da comparsa di costituzione e risposta e successiva memoria ex art. 183 n.1.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



GIURE.IT

Sentenza n. 1446/2014 pubbl. il 30/10/2014

RG n. 3076/2010

Repert. n. 3919/2014 del 31/10/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3076/2010 promossa da:

L. [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ([REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

A. [REDACTED] L. C. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.
[REDACTED] (rinuncianti al mandato), elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

B. [REDACTED] S.P.A.
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTI

BANCA [REDACTED] S.C.P.A. [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

pagina 3 di 17



C. [REDACTED] SOC. COOP. PER AZIONI, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato presso l'avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

C. [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]; elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

all'udienza del 30.10.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società L. [REDACTED] s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, Antonio L. G. [REDACTED] e la Banca [REDACTED] s.p.a., per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento del danno sofferto a seguito del pagamento da parte della suddetta banca, girataria per l'incasso, di tre assegni non trasferibili all'altro convenuto L. C. [REDACTED] A. [REDACTED], soggetto non legittimato all'incasso.

Esponeva in particolare l'attrice:

- di aver venduto, negli anni 2007 e 2008, alla società H. P. [REDACTED] s.n.c., con sede legale in [REDACTED] il materiale meglio descritto nelle fatture prodotte unitamente all'atto di citazione;
- che, risultando le fatture non onorate alle rispettive scadenze, asse attrice, a mezzo del proprio legale, aveva sollecitato la cliente a provvedere al pagamento;
- che tuttavia la H. P. [REDACTED] ricevuto il sollecito, aveva comunicato a mezzo fax in data 30.10.2009 di aver già saldato le predette fatture mediante consegna al convenuto



A [REDACTED] I. C. [REDACTED], all'epoca agente della I. C. [REDACTED] di n. 3 assegni bancari per la somma complessiva di € 34.356,84;

- che gli assegni consegnati consistevano, in particolare, in un assegno di € 11.686,56 tratto su B. [REDACTED], un assegno di € 12.231,19 tratto su Banca [REDACTED] e un assegno di € 10.439,09 tratto su [REDACTED] BBC, tutti e tre intestati alla società L. [REDACTED] s.r.l. e muniti della clausola di intrasferibilità;
- che, come era emerso dal fax inviato in data 01.12.2009 dalla società E. P. [REDACTED] s.n.c., che riportava copia del retro dei predetti assegni, i titoli risultavano essere stati incassati presso la convenuta Banca [REDACTED] s.p.a., [REDACTED], mediante apposizione sul retro della scritta a mano "L. [REDACTED] s.r.l." seguita da firma illeggibile;
- che i predetti assegni non erano mai stati consegnati ad essa attrice da parte del L. C. [REDACTED], il quale li aveva verosimilmente incassati personalmente.

Assumeva l'attrice che, dell'illecito commesso dal I. C. [REDACTED], doveva ritenersi responsabile in solido anche la banca convenuta, per avergli permesso, in spregio ai propri obblighi giuridici ed al generale dovere di diligenza, di negoziare i predetti titoli, senza preventivamente verificare la sua legittimazione a rappresentare la società L. [REDACTED] s.r.l. nella apposizione della girata per l'incasso.

Proseguiva l'attrice esponendo che, una volta vistosi scoperto, il I. C. [REDACTED] aveva tentato di restituire le somme illecitamente incassate e le aveva consegnato diversi titoli di credito, dei quali tuttavia solamente un assegno personale di € 8.500,00 era andato a buon fine, mentre i rimanenti erano finiti tutti protestati, con un aggravio di spese complessivo pari alla somma di € 454,70.

Riconosceva inoltre che il I. C. [REDACTED] andava creditore nei confronti di essa L. [REDACTED] s.r.l. della somma di € 3.790,14, pari alla differenza tra la somma di € 10.080,06, corrispondente alle provvigioni ancora dovute al convenuto, e la somma di € 6.289,92 dovuta, invece, dal I. C. [REDACTED] ad essa attrice quale corrispettivo per acquisti di materiale effettuati direttamente dal medesimo.

Precisava quindi che, dall'importo totale di € 34.356,84, portato dai n. 3 assegni della E. P. [REDACTED] s.n.c. illegittimamente incassati dal I. C. [REDACTED], andava detratta la somma di € 8.500,00 da



costui già restituita a L. [REDACTED] s.r.l. e la ulteriore somma di € 3.790,14 dovuta da essa attrice al L. [REDACTED], che, pertanto, la somma effettivamente ancora dovuta dal convenuto era pari ad € 22.046,70, cui andavano aggiunti € 454,70 per spese di protesto.

Tutto ciò premesso, la società L. [REDACTED] s.r.l. in liquidazione chiedeva la condanna del L. [REDACTED] nonché della banca negoziatrice, in solido fra loro e sulla base dei rispettivi titoli di responsabilità, al risarcimento del danno subito, che quantificava in complessivi € 22.521,40, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa anche in via equitativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si costituiva in giudizio A. [REDACTED] L. [REDACTED], chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

Deduceva che tra esso agente e la società preponente sarebbe stata in vigore la prassi per cui esso convenuto era autorizzato dalla L. [REDACTED] s.r.l. ad incassare le somme dovute dai clienti, salvo poi riaccreditarne immediatamente l'esatto importo alla preponente; che, anzi, quando era previsto un pagamento differito dell'ordine, l'agente garantiva alla preponente l'adempimento dell'obbligazione da parte del cliente finale, "anticipando" le somme da quest'ultimo dovute.

Eccepiva inoltre che, dal credito vantato dall'attrice, andavano decurtati: ulteriori € 3.069,90 ed € 3.790,14, già versati da esso convenuto, mediante n.2 assegni, "per la posizione F. [REDACTED]"; € 5.000,00 dovuti ad esso agente a titolo di mancato preavviso; € 600,00 dovuti a titolo di indennità di fine rapporto; infine, un'ulteriore somma quantificata in € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito "non solo per la prematura interruzione del rapporto di agenzia, ma altresì per l'asserito illecito" attribuito erroneamente ad esso convenuto.

Si costituiva in giudizio anche la Banca [REDACTED] s.p.a., chiedendo, in via principale, l'integrale reiezione della domanda risarcitoria *ex adverso* formulata e, in subordine, di essere manlevata e tenuta indenne, previa autorizzazione alla loro chiamata in causa, dalle banche trattarie degli assegni, Banca [REDACTED] s.p.a. e C. [REDACTED] soc. coop. per azioni, nonché dall'altro convenuto L. [REDACTED] A. [REDACTED]

Eccepiva in particolare la Banca [REDACTED] s.p.a. il "difetto di legittimazione della società attrice", sul rilievo che quest'ultima non avrebbe fornito dimostrazione del danno lamentato il quale, comunque, non sussisterebbe giacché l'incasso



degli assegni non avrebbe fatto venire meno le ragioni per credito della [redacted] nei confronti della cliente B.P. s.n.c..

Deduceva che la società attrice avrebbe dovuto rispondere, nei confronti di essa banca, del fatto del proprio ausiliario.

Contestava anche nel *quantum* la pretesa attoria, sul rilievo che essa banca non poteva essere condannata a risarcire le spese di protesto dei titoli emessi dal I.C. non costituendo le stesse conseguenza immediata e diretta dell'illecito imputato ad essa convenuta.

Infine, assumeva che alla produzione dell'evento dannoso aveva concorso il comportamento negligente delle banche trattarie Banca [redacted] s.p.a. e C. [redacted] soc. coop. per azioni, "*consistente nell'omesso controllo, in stanza di compensazione, della regolarità del titolo*".

Si costituivano in giudizio, con separate comparse, le terze chiamate Banca [redacted] s.p.a. e C. [redacted] soc. coop. per azioni, eccependo l'esclusiva responsabilità nella causazione del danno della banca negoziatrice, la quale soltanto poteva e doveva effettuare il controllo sulla identità del presentatore all'incasso del titolo.

Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta nei loro confronti.

Con comparsa di costituzione depositata in data 11.03.2011, interveniva volontariamente in giudizio la società C. [redacted] s.r.l. in liquidazione, deducendo che, con scrittura privata notificata in data 31.01.2011 al sig. A. [redacted] I.C. ed alla società Banca [redacted] s.p.a., la società [redacted] s.r.l. in liquidazione aveva ceduto ad essa intervenuta il credito oggetto del giudizio.

Espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 26.05.2011.

Infine, all'udienza del [redacted], il G.I., in funzione di Giudice Unico, uditi i procuratori delle parti, decideva la causa a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Nel costituirsi in giudizio il I.C. non ha contestato la circostanza di aver personalmente portato all'incasso gli assegni emessi dalla società B.P. s.n.c. all'ordine della I.C. s.r.l., limitandosi ad eccepire che sarebbe stata "*prassi assodata*" che esso



Report n. 3019/2014 del 31/10/2014

agente incassasse per conto della preponente, salvo poi risarcire immediatamente le somme introitate a quest'ultima.

Ebbene, tale assunto difensivo non ha trovato conferma in istruttoria ove si consideri che gli unici testi escussi, [REDACTED], amministratore delegato della L [REDACTED] all'epoca dei fatti, e [REDACTED] già dipendente della predetta società, hanno entrambi escluso che il L [REDACTED] fosse autorizzato ad incassare gli assegni emessi in favore della società.

I testi hanno invece riferito che era prassi che l'agente ricevesse dai clienti gli assegni intestati alla società, per poi consegnarli al [REDACTED] o a tal [REDACTED] i quali, in quanto amministratori delegati della società, erano gli unici legittimati all'incasso.

Dette deposizioni, chiare e concordanti, sono suffragate dal contenuto del contratto di agenzia sottoscritto dal L [REDACTED] in data 10.9.2007, che espressamente prevede, alla clausola n. 10, rubricata "Divieto di incasso", che "l'Agente non può procedere all'incasso dei crediti della preponente (...). La preponente potrà però conferire per iscritto all'Agente eventuali incarichi di incasso, fermo restando che gli incassi saranno in via normale effettuati esclusivamente dalla Preponente" (doc. 1 conv. L [REDACTED]).

Nel caso che occupa, non solo nessun incarico scritto è stato conferito al L [REDACTED] in relazione all'incasso degli importi dovuti dal cliente B [REDACTED] s.n.c., ma quest'ultimo ha effettuato il pagamento mediante emissione di assegni non trasferibili all'ordine della società L [REDACTED] la quale soltanto era legittimata a procedere alla negoziazione dei titoli.

Ne discende la sicura illiceità della condotta del convenuto, il quale ha portato all'incasso assegni intestati alla preponente, della quale era ben conscio di non avere alcun potere di rappresentanza.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, è pacifico che il L [REDACTED] non ha affatto provveduto a "rimettere immediatamente" alla preponente le somme incassate, come avrebbe dovuto fare secondo la prassi dallo stesso allegata e come era previsto anche dal contratto di agenzia per l'ipotesi di conferimento all'agente di incarico all'incasso.

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve pertanto ritenersi senz'altro sussistente la responsabilità del convenuto in merito ai fatti contestati dalla società attrice, con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio.



Passando quindi alla liquidazione di tale pregiudizio, la società attrice ha, in un atto introduttivo del giudizio, limitato la propria domanda alla somma di €.22.521,40, spontaneamente portando in compensazione all'importo dovutole dal L. C. i crediti da costui vantati a titolo di provvigioni.

Quanto invece agli ulteriori crediti eccepiti dal convenuto in compensazione, gli stessi sono rimasti del tutto sprovvisti di prova.

Ed invero, il L. C. non ha mai prodotto in giudizio l'assegno di €.3.790,14, asseritamente versato a parziale pagamento della "posizione E. P. snc".

Quanto invece all'assegno di €. 3.069,96 (doc. 4 L. C.), allegato in copia dal convenuto unitamente alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., lo stesso non può essere utilizzato trattandosi, come eccepito dalla controparte, di documento a prova diretta tardivamente prodotto.

Neppure il convenuto ha provato né si è offerto di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di mancato preavviso e di quella di fine rapporto, non avendo nemmeno allegato le circostanze relative all'interruzione del rapporto di agenzia.

Merita quindi accoglimento la domanda della società attrice di condanna del convenuto L. C. A. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di €.22.521,40.

Conforta tale opinione il comportamento processuale del L. C. che non è comparso, senza giustificato motivo, all'udienza fissata per il suo interpello sui fatti dedotti in citazione, con gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c., e, successivamente alla chiusura dell'istruttoria, si è del tutto disinteressato del giudizio, non depositando neppure le note conclusive autorizzate né comparso all'udienza fissata per la discussione orale della causa.

Trattandosi di debito di valore, la suddetta somma va rivalutata, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal 31.01.2008 (data intermedia tra quelle di incasso degli assegni) alla data della presente decisione e ciò al fine di adeguare la prestazione risarcitoria all'effettivo valore del bene perduto (Cass.n.1712/1995).

In applicazione dei principi esposti nella citata pronuncia della Suprema Corte, sulla somma di €. 22.521,40 rivalutata di mese in mese, vanno corrisposti, per lo stesso periodo, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo, che va pure



risarcito stante il pregiudizio derivato al creditore dal mancato tempestivo godimento della somma a lui spettante.

Sulla somma come sopra determinata sono altresì dovutigli interessi legali dalla decisione al saldo.

Venendo alla domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta Banca [REDACTED] s.p.a., giova anzitutto osservare che è pacifico che gli assegni oggetto di causa siano stati emessi dalla traente E. P. s.n.c. all'ordine della società L. [REDACTED] s.r.l., con clausola di non trasferibilità.

Parimenti non contestato e documentalmente provato che i predetti titoli vennero invece posti all'incasso da L. C. A. [REDACTED], soggetto privo di qualsivoglia potere di rappresentanza della società ordinataria: da qui la concorrente condotta colposa della banca negoziatrice, che avrebbe pagato a soggetto non legittimato, con corrispondente pregiudizio del beneficiario.

Ai fini della decisione occorre quindi anzitutto stabilire, con riferimento al caso dell'assegno non trasferibile indebitamente pagato a soggetto non legittimato, quali siano i presupposti e la disciplina della responsabilità della banca girataria per l'incasso nei confronti del beneficiario dell'assegno.

Ebbene, in materia di assegno non trasferibile, l'art. 43 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (l. ass.), al primo comma, stabilisce che l'assegno emesso con clausola di non trasferibilità può essere pagato soltanto al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, e che il prenditore non può perciò girarlo, se non ad un banchiere per l'incasso, fermo il divieto per quest'ultimo di apporvi ulteriori girate.

Il comma 2 prosegue espressamente prevedendo che *"colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento"*.

Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'espressione *"colui che paga"*, adoperata dalla norma in esame, va intesa in senso ampio e non si riferisce solo alla banca trattaria ma anche alla diversa banca cui l'assegno sia stato girato per l'incasso da un proprio cliente e che lo abbia in favore di costui monetizzato (o accreditato sul suo conto corrente) per poi inviarlo alla stanza di compensazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 19512 del 2005).



Dunque, in ipotesi di erronea negoziazione di un assegno non trasferibile, anche in girataria per l'incasso "*risponde del pagamento*" ai sensi dell'art. 43, comma II, l.ass., ovviamente con riferimento alla violazione di quegli obblighi rispetto ai quali aveva possibilità di operare delle verifiche (non, ad esempio, per la mancata corrispondenza tra la firma di traenza presente sul titolo e lo *specimen* depositato presso la banca trattaria, non trattandosi di accertamento che la girataria aveva la possibilità di eseguire nella carenza di diretta disponibilità dello *specimen*).

Quanto poi alla natura di tale responsabilità, la Suprema Corte ha di recente affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari, la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegno, art. 43, comma 1, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14712 del 2007).

A tale conclusione la Corte è giunta sulla scorta della considerazione che le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur certamente svolgendo anche un'indiretta funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla regolare circolazione dei titoli di credito, appaiono essenzialmente volte a tutelare i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo sono interessati: ciascuno dei quali ha ragione di fidarsi sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede, la cui concreta attuazione, proprio per questo, è rimessa ad un banchiere, ossia ad un soggetto dotato di specifica professionalità a questo riguardo.

Fatte queste premesse di carattere generale e passando al caso che occupa, occorre in via preliminare prendere in esame l'eccezione di "*difetto di legittimazione*" della società attrice sollevata dall'istituto di credito convenuto.

Al riguardo, giova, in primo luogo, precisare che la questione così come posta dalla convenuta non costituisce un'eccezione di carenza di legittimazione attiva, la quale, com'è noto, concerne il piano processuale e, più precisamente, la mancata corrispondenza, che deve risultare già dalle allegazioni dell'attore, tra la affermata titolarità, nel lato attivo, del rapporto sostanziale dedotto



in giudizio e la titolarità, sempre dal medesimo lato, del rapporto processuale instaurato con la domanda. Report n. 3919/2014 del 31/10/2014

Nel caso di specie, tale corrispondenza, invece, sussiste e, quindi, l'eccezione in esame, concernente l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato, configura una questione attinente al merito, la quale deve essere affrontata esaminando le risultanze istruttorie.

Ciò premesso, assume la convenuta che la [REDACTED] non avrebbe provato il danno subito e che, in ogni caso, tale danno non sussisterebbe in quanto l'attrice conserverebbe "intatte le proprie ragioni di credito nei confronti della società debitrice E.P. snc", nei confronti della quale potrebbe ancora agire sulla base del rapporto causale.

L'assunto non può essere condiviso.

Ed invero, è pacifico che la società E.P. s.n.c., a saldo del proprio debito nei confronti della L. [REDACTED], ha consegnato all'agente di quest'ultima, L.C. A. [REDACTED], tre assegni intestati all'attrice e muniti di clausola di non trasferibilità.

È altresì emerso dall'istruttoria che tale condotta era del tutto conforme alla prassi, giacché, come riferito dai testi escussi, il L.C. [REDACTED] era autorizzato dall'azienda preponente a ricevere dalla clientela assegni (non anche ad incassarli direttamente).

Parimenti pacifico che i tre assegni *de quibus* siano stati portati all'incasso e regolarmente pagati.

Ciò premesso, deve ritenersi che, come sostenuto dall'attrice, il rifiuto della terza E.P. [REDACTED] a ripetere il pagamento sia verosimilmente legittimo, avendo quest'ultima consegnato i titoli a soggetto apparentemente legittimato a ricevere il pagamento.

Quanto poi alla circostanza che gli assegni *de quibus* fossero stati consegnati al L.C. [REDACTED] privi di data (come effettivamente risulta dalle fotocopie degli stessi inviate a mezzo fax dalla E.P. [REDACTED] all'attrice in data 30.10.2009-doc. 12 attr.), la stessa risulta ininfluenza ove si consideri che è altrettanto pacifico e documentato (doc. 19 attr.) che i medesimi titoli furono successivamente completati e, ciò che più conta, incassati.

Venendo quindi al merito, parte attrice ha allegato una negligente condotta della banca negoziatrice consistente nell'omessa verifica dell'identità del soggetto che aveva presentato i titoli all'incasso e della sua legittimazione a rappresentare la società ordinataria.

L'assunto trova pieno riscontro nella documentazione prodotta in atti.



È infatti pacifico che i tre assegni di cui trattasi, emessi con clausola di non trasferibilità, Repert. n. 3919/2014 del 31/10/2014 all'ordine della L. [redacted] s.r.l., vennero presentati e girati per l'incasso all'Istituto convenuto con una firma illeggibile apposta dopo la dicitura, scritta a mano, "L. [redacted] s.r.l."

Ciò posto, considerato che il L. C. [redacted] non aveva alcun potere di rappresentanza della società stessa, né ne era dipendente, tanto da non possedere neppure il timbro della società, deve presumersi che la Banca negoziatrice non abbia effettuato alcun controllo sulla sua identità e legittimazione all'incasso.

La B. [redacted] ha dunque pagato scientemente due assegni non trasferibili ad un soggetto completamente diverso dal beneficiario, tenendo un comportamento non confacente ai limiti di circolazione imposti dalla clausola di non trasferibilità e previsti dall'art. 43 citato.

Ritenuta pertanto la negligenza della condotta della banca negoziatrice, consistente nell'omesso controllo della identità e della legittimazione del soggetto portatore del titolo all'incasso, e parimenti ritenuto provato il nesso causale tra detto omesso controllo e il pagamento del titolo a soggetto non legittimato, ritiene questo giudice che la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice meriti accoglimento.

Diversamente da quanto vorrebbe la banca [redacted] non può ritenersi che alla causazione del danno abbia concorso il fatto colposo della società danneggiata.

Le risultanze istruttorie hanno infatti escluso la sussistenza, in capo al L. C. [redacted] di un "mandato extracartolare", finalizzato a demandargli le operazioni di incasso dei titoli.

In ogni caso, alla luce delle allegazioni delle parti, deve ritenersi che il L. C. [redacted] abbia richiesto l'accreditamento dei titoli su un conto intestato a se stesso e non alla società, il che evidentemente esclude che egli abbia agito come rappresentante dell'attrice.

Sul punto, in fattispecie del tutto analoga, la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che *"Pur essendo concepibile che, in relazione alla responsabilità della banca ex art. 43, secondo comma, della Legge sugli Assegni possa configurarsi un concorso di colpa nella causazione del danno, cioè dell'evento del pagamento a soggetto diverso dal prenditore, da parte di quest'ultimo, per la conseguente applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., è, però, necessario che ne ricorrano le condizioni ed in particolare che il fatto colposo del danneggiato abbia svolto un'efficacia causale concorrente nella determinazione del danno. Ciò premesso, il*



fatto di un agente che presenta alla sua banca, cioè alla banca presso la quale egli ha un conto corrente, assegni con clausola "non trasferibile" intestati alla società proponente e li gira per conto della stessa, cioè agendo come suo rappresentante, ma chiedendo ed ottenendo dalla banca l'accredito su un suo conto corrente, ed il fatto che alla banca stessa risulti che successivamente l'agente emetta assegni sul suo conto a favore della proponente senza che la proponente faccia alcuna rimostranza, non sono, pur valutati unitariamente, in alcun modo idonei a dimostrare che la proponente abbia conosciuto tutto questo procedimento e, quindi, lo abbia tollerato, così realizzando una condotta concorrente colposa nella causazione del danno derivante dal pagamento degli assegni a persona diversa dal prenditore ai sensi dell'art. 43 citato" (Cass. n. 5677 del 15/03/2006).

La convenuta deve pertanto essere condannata, in solido con il L.C., al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, avendo concorso con il suo comportamento negligente alla causazione del lamentato pregiudizio.

Venendo al *quantum*, come eccepito dall'istituto di credito convenuto, deve escludersi che quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere anche delle spese di protesto subite dalla L. a seguito del tentato incasso dei titoli (assegni e cambiali) girati in suo favore dal L.C. a restituzione della somma portata negli assegni oggetto di causa.

Ed infatti tale voce di danno non costituisce conseguenza immediata e diretta della negligente condotta della Banca.

L'istituto di credito convenuto deve pertanto essere condannato, in solido con il L.C. al pagamento della minor somma di €. 25.856,84.

Anche in questo caso, trattandosi di debito di valore, la suddetta somma va rivalutata, secondo le variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale, con decorrenza dal 31.08.2008 alla data della presente decisione, e sulla somma così rivalutata vanno corrisposti, per lo stesso periodo, anche gli interessi legali, riconosciuti a titolo di liquidazione equitativa del danno da ritardo; il tutto oltre interessi legali dalla decisione al saldo.

A seguito dell'intervenuta cessione del credito litigioso tra l'attrice e la terza intervenuta C. s.r.l. (doc.1 intervenuta), la condanna del L.C. e della Banca.



██████████ al pagamento deve essere pronunciata in favore della terza intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c..

A questo punto non resta che esaminare le domande di manleva o regresso formulate dalla convenuta Banca ██████████ nei confronti delle terze chiamate Banca ██████████ Spa e C██████████ nonché nei confronti dell'altro convenuto Lo C██████████ A██████████

Ritiene questo giudice che la domanda di regresso avanzata dalla convenuta nei confronti delle banche trattarie non possa trovare accoglimento.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della banca girataria per l'incasso concorre con quella della banca trattaria, essendo quest'ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione (da ultimo, Cass. n. 6624 del 18/03/2010).

Grava invece unicamente sulla banca girataria l'onere di verificare quegli aspetti di legittimità dell'operazione che solo al momento della materiale presentazione del titolo sono effettivamente controllabili, ed in specie quelli attinenti all'effettiva identità del presentatore (Cass. n. 18642/2005; Cass. n. 12425/2000).

Ciò premesso, nel caso che occupa è pacifico che i titoli non presentassero alcuna alterazione, non risultando in alcun modo contraffatti.

Nessuna negligenza è pertanto imputabile alle banche trattarie, le quali non avevano, com'è ovvio, la possibilità di controllare l'identità personale e la legittimazione all'incasso del I██████████ C██████████ rientrando tale verifica fra quelle effettuabili solo al momento della materiale presentazione del titolo.

Merita invece accoglimento, almeno in parte, la domanda di manleva spiegata dalla Banca ██████████ nei confronti del I██████████ C██████████

Deve infatti ritenersi, come già si è detto, che alla causazione del danno abbiano concorso le condotte di entrambi i soggetti convenuti.

Nel caso di specie, in difetto di elementi di valutazione di segno contrario, l'affermata responsabilità, concorrente e solidale, dei convenuti va ripartita, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298 cod. civ. in parti uguali, sicché, in accoglimento della domanda di regresso in esame, il I██████████ C██████████ va condannato a tenere la B██████████ indenne, nei limiti del



50%, da quanto quest'ultima dovrà corrispondere all'attore in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite.

Per quel che concerne le spese processuali, in ossequio al generale principio di soccombenza, i convenuti L. C. A. e la B. vanno condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese sostenute dall'attrice (sostituita nel diritto controverso dalla intervenuta volontaria C. srl), con rivalsa, come detto, della Banca nei limiti sopra indicati.

La Banca va poi condannata alla rifusione di quelle anticipate dalle terze chiamate Banca Spa e Credito C.

Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri individuati dal Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato in G.U. 02.04.2014, ed applicabile alla fattispecie in forza del disposto dell'art.28 della normativa citata (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012).

PQM

Definitivamente decidendo:

- 1) in accoglimento delle domande attoree, dichiara la responsabilità, concorrente, solidale ed uguale, dei convenuti L. C. A. e Banca per i fatti per cui è causa, e, per l'effetto,
- 2) condanna L. C. A. e Banca in solido tra loro, al pagamento in favore di C. s.r.l. in liquidazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di €.22.521,40 quanto al convenuto L. C. e di €.22.066,70 quanto alla convenuta Banca, oltre rivalutazione monetaria dal 31.01.2008 alla data della presente decisione e interessi al tasso legale da applicarsi, nel medesimo periodo, sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, oltre interessi legali sulle somme come sopra determinate dalla data della presente decisione al saldo;
- 3) respinge la domanda di manleva proposta dalla convenuta Banca nei confronti delle terze chiamate Banca Spa e C.



- 4) In parziale accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla convenuta Banca [REDACTED] condanna I [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] a tenere la Banca convenuta indenne, nei limiti del 50%, da quanto quest'ultima dovrà corrispondere alla società attrice in esecuzione della presente sentenza, anche a titolo di spese di lite;
- 5) Condanna i convenuti I [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED] e Banca [REDACTED] [REDACTED] al rimborso in favore della società C [REDACTED] s.r.l. delle spese processuali liquidate in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 6) Condanna la Banca [REDACTED] al rimborso in favore delle terze chiamate Banca [REDACTED] Spa e C [REDACTED] delle spese processuali liquidate, per ciascuna, in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

REGGIO EMILIA, 30 ottobre 2014

Il Giudice
dott. Chiara Zompi

